

STATUTO

Art. 1 (Costituzione) – E' costituita la "Consulta Periferie Milano" con sede in Milano.

Art. 2 (Scopo) – La Consulta ha come scopo l'individuazione delle soluzioni alle varie problematiche esistenti nelle Periferie di Milano.

In tale contesto, elabora proposte e promuove incontri, manifestazioni ed indagini, mettendosi in relazione con le realtà sociali, istituzionali e la cittadinanza tutta, gestendo anche strumenti informativi.

Non ha scopo di lucro e, quindi, eventuali profitti non potranno essere distribuiti a soci, membri o amministratori.

Art. 3 (Durata) – La Consulta ha durata illimitata. L'eventuale scioglimento è deliberato dalla maggioranza assoluta dei soci fondatori e l'eventuale patrimonio sarà destinato ad altre organizzazioni senza scopo di lucro.

Art. 4 (Partecipanti) – Possono far parte della Consulta tutti coloro che, con l'impegno di personali prestazioni e/o con la corresponsione di una quota di sostegno annuale, intendono concorrere al raggiungimento degli scopi della Consulta.

Al fine di consentire un adeguato svolgimento delle attività, vengono individuate le figure di:

- socio fondatore: è tale colui che, rappresentando un'associazione/comitato, ha partecipato alla fondazione della Consulta o che ne verrà ammesso mediante domanda corredata dalle firme di due soci fondatori e deliberata all'unanimità da parte dei soci fondatori, accettandone lo statuto ed il particolare indirizzo.
- socio: è tale colui che, rappresentando un'associazione/comitato, verrà ammesso, dopo tre mesi di partecipazione ai lavori della Consulta, mediante domanda corredata dalle firme di due soci fondatori e deliberata all'unanimità da parte dei soci fondatori, accettandone lo statuto ed il particolare indirizzo.
- associato: è tale colui che, rappresentando un'associazione/comitato, condividendo gli scopi della Consulta, chiede di farne parte mediante domanda corredata dalle firme di due soci. In tale veste può partecipare ai lavori della Assemblea dei soci con voto consultivo, nonché a tutti gli altri organi della Consulta medesima.
- consigliere associato: è tale colui che, ricoprendo la carica di Consigliere di Zona, condividendo gli scopi della Consulta, chiede di farne parte mediante domanda corredata dalle firme di due soci fondatori. In tale veste può partecipare ai lavori della Assemblea dei soci con voto consultivo, nonché a tutti gli altri organi della Consulta medesima.
- collaboratore: è tale colui che, anche sulla scorta delle proprie competenze, verrà ammesso a far parte delle Commissioni di lavoro/Gruppi di studio e, su invito, anche all'Assemblea dei soci.

Art. 5 (Cessazione) – La qualità di Socio fondatore (ugualmente per i Soci, gli Associati, i Consiglieri associati ed i Collaboratori) si perde:

- Per dimissioni.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto. Al socio può essere richiesto il riesame della decisione che, se confermata, diventa irrevocabile.

- Per decadenza.

La decadenza è deliberata dai Soci fondatori per mancata esplicitazione senza giustificato motivo delle prestazioni che il socio si era impegnato a rendere. Il socio può chiedere di essere ascoltato per il riesame della decisione che, se confermata, diventa irrevocabile.

- Per esclusione.

L'esclusione è deliberata dai Soci fondatori per comportamenti contrari o non consoni agli scopi ed agli indirizzi della Consulta. Il socio può chiedere di essere ascoltato per il riesame della decisione che, se confermata, diventa irrevocabile.

Art. 6 (Prestazioni) – La Consulta provvede ai suoi scopi mediante le prestazioni personali e volontarie dei Soci fondatori (ugualmente per i Soci, gli Associati, i Consiglieri associati ed i Collaboratori) e/o le quote dei sostenitori e i contributi e le donazioni di terzi.

Art. 7 (Organi) – Gli organi della Consulta sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Portavoce della Consulta
- La Giunta dei Coordinatori
- Le Commissioni di lavoro
- I Gruppi di studio

Art. 8 (Assemblea dei soci) – L'Assemblea dei soci, di cui fanno parte Soci fondatori ed i Soci, è l'organo deliberativo fondamentale della Consulta.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno ed in via straordinaria ogni volta che ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci.

Ogni socio dispone di un voto. E' possibile una sola delega scritta.

L'assemblea è valida se sono presenti almeno i due terzi dei soci, che designano il socio destinato a presiederla.

Sono di competenza dell'assemblea:

- l'approvazione annuale del programma preventivo delle attività;
- l'approvazione della relazione annuale consuntiva del portavoce ed il bilancio annuale;
- l'approvazione, su proposta della Giunta, dei membri delle Commissioni;
- la determinazione delle quote di sostegno annuali.

Restano di competenza dei Soci fondatori:

- la nomina annuale (a maggioranza dei tre quarti) e l'eventuale revoca del Portavoce (a maggioranza assoluta)
- l'ammissione (all'unanimità) e l'esclusione (a maggioranza dei due terzi) dei soci fondatori, dei soci, degli associati, dei consiglieri associati e dei collaboratori;
- le riforme statutarie (a maggioranza dei tre quarti);

Art. 9 (Portavoce della Consulta) – Il Portavoce rappresenta legalmente la Consulta ad ogni effetto. Convoca:

- l'Assemblea dei soci in via ordinaria ogni anno, fissando l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, accogliendo le segnalazioni dei soci, ed in via straordinaria ogni volta che ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci;
- la Giunta dei Coordinatori.
- i Soci fondatori quando previsto dallo statuto.

In caso di urgenza prende ogni decisione del caso, salvo riferirne all'assemblea dei soci.

L'assemblea dei soci può delegare determinati poteri al Portavoce e questi, similmente, può delegarli ad altri soci.

Art. 10 (Giunta dei Coordinatori) – La Giunta è composta dai Coordinatori delle commissioni designati dall'Assemblea dei soci nel proprio seno.

Ad essa competono:

- la definizione dell'ordine del giorno dei lavori delle Commissioni;
- l'individuazione degli eventuali collaboratori delle Commissioni stesse, che sottoporrà all'approvazione dei soci fondatori, potendo anche revocarli, salvo riferirne ai soci fondatori.

Art. 11 (Commissioni di lavoro) – Le Commissioni, costituite dall'Assemblea dei soci e convocate congiuntamente dal rispettivo Coordinatore e dal Portavoce, sono gli organismi esecutivi dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Nel proprio ambito possono costituire Gruppi di studio a termine per l'esame di specifiche problematiche, i cui lavori saranno guidati da un Responsabile designato dal Coordinatore della commissione di riferimento.

Delle Commissioni di lavoro e dei Gruppi di studio possono fare parte i Soci, su espressa richiesta, ed i collaboratori designati ai sensi degli artt. 7 e 8.

I Soci, anche se non fanno parte delle Commissioni, possono partecipare ai relativi lavori.

Art. 12 (Norma transitoria) – In via transitoria, sino a quando non si riterrà di chiedere il riconoscimento legale, la Consulta opererà quale associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36-38 del codice civile.

Letto, approvato, confermato e sottoscritto.

Milano, 11 ottobre 2005